



Ordine degli Psicologi della Regione Emilia-Romagna

**REGOLAMENTO INTERNO
PER IL FUNZIONAMENTO
dell'Ordine degli Psicologi
dell'Emilia-Romagna**

(ultima modifica: 9 gennaio 2020)

ART. 1 – Incarichi ai Consiglieri

Il Consiglio dell'Ordine della Regione Emilia Romagna conferisce eventuali incarichi ai Consiglieri, ove fosse necessario.

Detti incarichi vengono conferiti dal Consiglio ai Consiglieri con votazione a scrutinio segreto, in quanto trattasi di designazione di persone, fatta salva la possibilità del Consiglio di decidere all'unanimità di procedere a delibera con scrutinio palese.

ART. 2 – Comunicazione

Il Consiglio dell'Ordine della Regione Emilia Romagna favorisce la comunicazione con gli iscritti e con i cittadini attraverso gli strumenti decisi dal Consiglio.

ART. 3 – Iniziative culturali e di aggiornamento professionale

Il Consiglio dell'Ordine della Regione Emilia Romagna stimola e favorisce sul piano regionale tutte le iniziative necessarie intese a facilitare il progresso culturale e l'aggiornamento professionale degli iscritti.

ART. 4 – Funzioni ulteriori

Il Consiglio dell'Ordine della Regione Emilia Romagna predispone e approva il regolamento organico e le P.O. del personale del Consiglio della Regione Emilia Romagna, delibera ed indice concorsi per le assunzioni, stipula contratti e svolge ogni altra funzione attribuitagli dalla Legge.

ART. 5 – Commissioni permanenti

Il Consiglio dell'Ordine della Regione Emilia Romagna ha facoltà di istituire Commissioni permanenti, tra cui la Commissione Deontologica.

Le Commissioni permanenti svolgono funzioni consultive, istruttorie, di studio e di proposta per il Consiglio. Hanno il compito di riferire su singole materie individuate secondo le attribuzioni istituzionali dell'Ordine.

Le Commissioni non hanno funzione rappresentativa né compiti operativi nella gestione o organizzazione dell'Ordine e la loro attività si svolge esclusivamente sulle materie oggetto di un mandato specifico.

La Commissione è composta da tre a cinque Consiglieri, con possibilità di nomina di altro/i membro/i in qualità di componente/i esperto/i esterno/i al Consiglio, e viene nominata dal Consiglio che ne individua anche il Coordinatore. Il Consiglio può altresì delegare la Commissione a provvedere alla nomina del Coordinatore nella prima seduta della Commissione stessa.

Le Commissioni sono convocate dal Presidente su richiesta del coordinatore o di almeno la metà dei loro componenti. La richiesta deve essere presentata per iscritto di norma almeno 7 giorni prima della data proposta per la riunione, salvo casi eccezionali.

Le Commissioni possono essere convocate anche su iniziativa del Consiglio.

Le Commissioni, in relazione agli argomenti trattati posti all'ordine del giorno del Consiglio Regionale, salvo casi eccezionali debbono portare a termine i loro lavori almeno dieci giorni prima della data stabilita per le sedute del Consiglio e nominare per ciascun argomento un relatore che ha il compito di riferire al Consiglio.

Per ogni seduta è redatto in forma sommaria il verbale che deve essere depositato in segreteria. Copia del verbale e della relazione della Commissione deve essere inserito nei fascicoli degli atti deliberativi cui si riferisce. Alle sedute delle Commissioni possono sempre partecipare il Presidente e/o il Vice-Presidente, e, su richiesta del Coordinatore della Commissione, il Segretario, il Tesoriere o altro Consigliere dell'Ordine Regionale

ART. 6 – Gruppi di Lavoro

Il Consiglio dell'Ordine della Regione Emilia Romagna ha facoltà di istituire gruppi di lavoro a carattere non permanente. I Gruppi di lavoro si impegnano su specifici obiettivi operativi individuati dal Consiglio.

I Gruppi di lavoro non hanno funzione rappresentativa né compiti operativi nella gestione o organizzazione dell'Ordine e la loro attività si svolge esclusivamente sulle materie oggetto di un mandato specifico.

I gruppi di lavoro sono composti da tre a cinque Consiglieri, con possibilità di nomina di altro/i membro/i in qualità di componente/i esperto/i esterno/i al Consiglio, e viene nominata dal Consiglio che ne individua anche il Coordinatore.

I Gruppi di lavoro sono convocati dal Presidente su richiesta del coordinatore. La richiesta deve essere presentata per iscritto di norma almeno 7 giorni prima della data proposta per la riunione, salvo casi eccezionali.

Per ogni seduta è redatto in forma sommaria il verbale che deve essere depositato in segreteria.

Alle sedute dei Gruppi di lavoro possono sempre partecipare il Presidente e/o il Vice-Presidente, e, su richiesta del Coordinatore, il Segretario, il Tesoriere o altro Consigliere dell'Ordine Regionale

ART. 7 – Gruppi Tematici

Il Consiglio Regionale, per particolari questioni che richiedono un'attivazione non permanente di studio e di organizzazione, può costituire Gruppi tematici con iscritti all'Ordine dell'Emilia Romagna o esperti del settore coordinati da un componente del Consiglio Regionale. I Gruppi tematici sono tenuti a svolgere i compiti loro affidati sulla base dei criteri, nei termini e con le modalità stabiliti dal Consiglio Regionale con apposita delibera.

ART. 8 – Frequenza delle riunioni del Consiglio Regionale

Il Consiglio Regionale dell'Ordine si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno sei volte all'anno, di norma ogni due mesi, obbligatoriamente entro due mesi dalla richiesta di nuove iscrizioni all'Albo e comunque ogni volta che se ne presenti la

necessità o quando sia richiesto da almeno quattro dei suoi membri o da almeno un terzo degli iscritti.

All'inizio di ogni anno viene proposto dal Presidente al Consiglio un calendario di massima per le riunioni.

ART. 9 – Convocazioni

Il Consiglio Regionale è convocato dal Presidente con preavviso di almeno 10 giorni via mail ad un indirizzo prescelto dal Consigliere con la specificazione dell'ordine del giorno per ogni singolo argomento da esaminare e con l'indicazione del giorno, del mese, dell'anno, dell'ora di inizio e conclusione e del luogo della riunione che di norma è la sede del Consiglio Regionale.

Nel caso di comprovata urgenza la convocazione può aver luogo con un preavviso minimo di quarantotto ore accompagnata da avviso telefonico. Nel caso di convocazione su richiesta di almeno quattro componenti del Consiglio Regionale o almeno un terzo degli iscritti all'Albo Regionale, il Presidente è tenuto a fissare la riunione entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta medesima.

ART. 10 – Sedute del Consiglio regionale

Il Presidente apre e chiude le sedute del Consiglio, concede la facoltà di parlare, dirige e modera la discussione, pone le questioni, stabilisce l'ordine delle votazioni e ne comunica il risultato.

Il Presidente introduce la discussione su ciascun argomento e contingenta il tempo consentito alla discussione.

Ciascun consigliere ha diritto di non essere interrotto salvo che dal Presidente per richiamo al regolamento.

Il Presidente compone la lista dei Consiglieri iscritti a parlare.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei voti. Non sono computate le astensioni. Nelle votazioni palesi il Presidente esprime il proprio intendimento per ultimo e, in caso di parità di voti, prevale il suo voto.

In materia disciplinare prevale, a parità di voti, l'opinione più favorevole all'iscritto sottoposto a procedimento.

Nelle votazioni a scrutinio segreto non sono computate le schede nulle e quelle bianche.